



CONTENZIOSO

Chiarimenti sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico

di Fabio Campanella

OneDay Master

Riforme in ambito sanzionatorio e strumenti deflattivi del contenzioso

Scopri di più

L'avviso di presa in carico è disciplinato dall'[**articolo 29, comma 1, lettera b\), ultimo periodo, D.L. 78/2010**](#) (convertito L. 122/2010), che prevede per l'Agenzia delle entrate-Riscossione l'obbligo di comunicare al contribuente di aver ricevuto dall'Agenzia delle entrate l'incarico di riscuotere determinate somme oggetto di un precedente accertamento notificato.

Questa comunicazione è assai rilevante nella **pratica professionale** in quanto, oltre ad informare il contribuente che la competenza amministrativa per il recupero delle somme accertate è passata dall'Agenzia delle entrate alla Riscossione, permette di **conoscere la data di affidamento dell'incarico** a quest'ultima, da cui decorre – per gli accertamenti non definitivi – un **periodo di sospensione della riscossione di centottanta giorni**, durante il quale **non sarà effettuata alcuna azione di recupero forzosa**.

Il Supremo Collegio già in passato aveva ritenuto che l'avviso di presa in carico rientrasse tra **gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale**, in quanto carenti di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (si veda sentenza [**Cassazione n. 21254/2023**](#)).

La Corte di Cassazione, con la recente [**ordinanza n. 6589/2025**](#), ha risolto il dubbio **sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico**, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria “*quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo*”.

Più nel dettaglio, il Supremo Collegio ha dato atto che, in relazione **all'impugnabilità dell'avviso di presa in carico**, si registrano **due orientamenti interpretativi antitetici**; il primo – più formalistico – che ritiene l'avviso di presa in carico **non contestabile** dinanzi al **Giudice Tributario**, in quanto non ricompreso tra gli atti impugnabili indicati nell'[**articolo 19, D.Lgs. 546/1992**](#); il secondo orientamento ermeneutico, invece, opposto al precedente ed ancorato ad un criterio maggiormente sostanzialistico, ritiene che i predetti atti debbano essere considerati **autonomamente impugnabili** dinanzi alla **Giurisdizione tributaria**, in quanto gli



stessi non avrebbero solo un **contenuto informativo**, ma anche una funzione contestativa e sollecitatoria paragonabile sul piano sostanziale ad una **intimazione di pagamento**.

I Giudici di legittimità, nel risolvere la questione posta al loro esame, hanno adottato **un'interpretazione intermedia tra le due descritte**, ritenendo che **l'avviso di presa in carico non sarebbe impugnabile** in sé, ma esclusivamente nel caso di **mancata notifica dell'atto presupposto** e nell'ipotesi di vizi propri; richiamando un precedente arresto (sopra citato) hanno riaffermato che *"in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia"*.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto **inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente**, poiché l'azione non poteva essere iniziata ai sensi dell'[**articolo 382, comma 3, c.p.c.**](#), in quanto dagli atti di causa risultava provato che il contribuente avesse regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico impugnato; per l'effetto, la Corte non ha riconosciuto all'avviso di presa in carico un'autonoma impugnabilità dinanzi alla Giurisdizione tributaria, avendo avuto esclusivamente una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.

I Supremi Giudici, in via incidentale, hanno ribadito un **secondo importante principio processuale**, ricordando che l'omessa pronuncia su una questione puramente processuale **non integra il caso di nullità della sentenza deducibile in Cassazione**, ai sensi dell'[**articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.**](#), vedendosi configurata questa fattispecie soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma non, quindi, **di quelle strettamente processuali** (si veda ordinanza Cassazione n. 26913/2024).